

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3744

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FAILLA, MACALUSO, LI CAUSI, SPECIALE, PEZZINO, DI LORENZO,
DE PASQUALE, DI MAURO LUIGI, GRIMALDI, DI BENEDETTO,
CORRAO, BAVETTA, PELLEGRINO, FANALES**

Presentata il 26 gennaio 1967

Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche nazionali a favore degli elettori dell'Assemblea regionale siciliana nella primavera del 1967

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella prossima primavera avranno luogo le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana. La presente proposta di legge estende a tali elezioni le agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche nazionali dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Ciò corrisponde ad una prassi legislativa costante, che volta per volta ha esteso le anzidette facilitazioni ai cittadini chiamati ad esprimere il proprio voto in occasione di tutte le elezioni regionali, provinciali e comunali.

I presentatori di questa proposta di legge sono ben consapevoli dell'opportunità di una sistemazione organica della materia attraverso norme legislative che abbiano a valere per ogni consultazione elettorale, in modo da evitare — tra l'altro — la necessità di provvedere,

nelle varie occasioni, attraverso singole « legghine a singhiozzo ». Il gruppo comunista, a cui i presentatori appartengono, non solo ha ripetutamente sollecitato un'iniziativa in tal senso da parte del Governo, ma si è fatto carico della presentazione di una proposta di legge (dei colleghi Speciale, Macaluso, Li Causi, Failla ed altri) già dal febbraio del 1964.

Dato tuttavia che il Governo né ha presentato un proprio disegno di legge, pur avendolo più volte annunziato, né ha reso possibile la discussione della proposta Speciale, si rende ora necessaria l'approvazione del presente provvedimento, di cui è superfluo sottolineare l'urgenza poiché non sfugge ad alcuno che la validità di esso dipende in buona parte dal fatto che gli elettori abbiano in tempo utile la certezza delle facilitazioni previste.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, ap-

provato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni dell'Assemblea regionale siciliana che avranno luogo nella primavera del 1967.

ART. 2.

All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.